

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

3396/06
2381/06

Composto dai Magistrati:
dott. Marco Manunta, Presidente;
dott. Giovanni Rollero, Giudice;
dott. Lucia Formica, Giudice relatore;

[Redacted]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 21 febbraio 2006, promossa con atto di citazione notificato il 20.04.2004, da:

[Redacted] (cf [Redacted]) elettivamente domiciliata in [Redacted] presso lo studio dell'avv. [Redacted] che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

contro

[Redacted] (cf [Redacted]), elettivamente domiciliata in [Redacted] presso lo studio degli avv. [Redacted] [Redacted], che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

e con l'intervento di

[Redacted] elettivamente domiciliata in [Redacted] presso lo studio dell'avv. [Redacted] che la rappresenta e difende per procura notarile in atti;

TERZA CHIAMATA

e [Redacted] (cf [Redacted]) e [Redacted] (cf [Redacted]) quest'ultima rappresentata dall'esercente la potestà

[Handwritten signature]

sig. [redacted] elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di intervento;

INTERVENUTE

e [redacted] (cf [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO
TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: precisate all'udienza del 6.10.2005 come da fogli separati,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.04.2004 la sig.ra [redacted] conveniva in giudizio la sig.ra [redacted] ed esponeva che in data 19.06.2003 era deceduto suo zio sig. [redacted] senza figli e ascendenti, lasciando testamento olografo pubblicato il 22.7.2003, con cui nominava erede universale la convenuta; tuttavia, osservava, tale testamento doveva ritenersi invalido, ai sensi dell'art. 602 terzo comma c.c., in quanto contenente una data incompleta; pertanto, chiedeva annullarsi il testamento e dichiararsi che eredi legittimi erano il fratello [redacted] nonché, per rappresentazione del fratello [redacted] premorto, essa attrice e le sig.re [redacted] e [redacted] e, per quest'ultima pure premorta, la sig.ra [redacted]

La convenuta [redacted] si costituiva e, preliminarmente, eccepiva l'incompletezza del contraddittorio; nel merito, contestava la domanda dell'attore sostenendo la piena validità del testamento, in particolare osservando che la data, composta da mese e anno, era sufficientemente precisa e che non vi era questione di priorità di testamenti o di capacità del *de cuius*; in via subordinata e riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice a rimborsare tutte le spese anticipate in relazione al bene immobile caduto in successione nonché la somma corrisposta alla legataria nominata con il testamento *de quo*, sig.ra [redacted]

All'udienza del 26.11.2004 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi legittimi del sig. [redacted] e della legataria.

Si costituiva la sig.ra [REDACTED], a sua volta, contestava che il testamento in questione, recante l'indicazione di mese e anno seppure non di giorno, fosse passibile di annullamento, considerando che la completezza della data è elemento essenziale solo quando serve a stabilire la capacità del testatore o la priorità di altro testamento.

Si costituivano altresì le sig.re [REDACTED] e [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] tutti aderendo alla domanda dell'attrice.

La causa non comportava istruttoria a parte la produzione di documenti. Quindi, precisate le conclusioni come sopra riportate, depositate comparse conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta per la decisione e discussa in camera di consiglio il 21.02.2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto, è pacifico che nel testamento olografo redatto dal sig. [REDACTED] [REDACTED] contenente istituzione di erede a favore della sig.ra [REDACTED] sua convivente *more uxorio*, e indicazione di legato a favore della sig.ra [REDACTED] la data contiene il mese e anno ("dicembre 2000"), ma non il giorno, né dal testo della scheda si possono ricavare elementi per risalire all'indicazione omessa.

Proprio sulla mancanza del giorno nella data si appunta l'impugnativa dell'attrice, la quale sostiene che tale mancanza contravvenga il disposto dell'art. 602, primo e terzo comma, c.c. (per cui la data deve contenere l'indicazione di giorno, mese e anno) e che, risolvendosi in difetto di forma, costituisca di per sé motivo di annullamento ai sensi dell'art. 606, secondo comma c.c..

Le convenute, per contro, sostengono che il difetto in esame possa essere fatto valere solo nei limiti in cui la legge ammette la prova della non verità della data, ai sensi del terzo comma dell'art. 602 c.c., ossia quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità tra più testamenti o di altra controversia da decidersi in base al tempo.

La questione decisiva è, dunque, se il difetto della data apposta sul testamento possa essere fatto valere in ogni caso e comporti automaticamente l'invalidità del testamento stesso, a prescindere dall'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie, come sostengono l'attrice ed i terzi chiamati, oppure negli stessi limiti in cui assume rilevanza la non veridicità.

Tale questione è dibattuta in giurisprudenza e dottrina.

In proposito - te poche sentenze della Corte di Cassazione (sez. II, n. 6682 del 09-12-1988, sez. II, n. 7783 del 08-06-2001, peraltro in casi concreti di totale

manca di data) evidenziano un orientamento improntato a rigore, secondo cui, essendo la data requisito di forma per la validità del testamento, la sua mancanza o incompletezza comporta di per sé l'invalidità del testamento ed ogni indagine sulla rilevanza dell'accertamento sul tempo della "testamentifactio" è preclusa.

Una parte della dottrina, invece, e qualche sentenza della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Vigevano 16/05/1998) perviene alla opposta conclusione: se è ammessa la possibilità che il testamento rechi una data non corrispondente a quella reale (poiché l'impugnativa volta a dimostrare la non verità della data è condizionata all'esistenza di una precisa rilevanza del tempo del testamento) non si vede perché altrettanto non debba valere con riferimento alla mancanza ovvero l'incompletezza della data.

Questo Collegio condivide la seconda impostazione.

In primo luogo, va considerato che benché l'art. 602 primo comma c.c. indichi la data tra i requisiti formali del testamento, l'art. 606 c.c. non ne enumera il difetto tra le cause di nullità, riservando tale sanzione alla mancanza di quei requisiti formali - sottoscrizione e autografia - imposti dalla legge per garantire autenticità, serietà e libertà della volontà testamentaria; in secondo luogo, l'art. 602 terzo comma c.c., precisa che la prova della non veridicità della data è ammessa soltanto quando vi sia controversia da decidersi in base al tempo del testamento.

Dal tenore delle ricordate disposizioni, si desume che il legislatore non impone la data quale requisito finalizzato a garantire autenticità e spontaneità del testamento, ma ne valorizza piuttosto la funzione di collocare il testamento nel tempo per risolvere le questioni che dipendono dal momento della sua redazione.

Pertanto, appare una conseguenza eccessiva ritenere che alla mancanza o mera incompletezza della data consegua l'invalidità del testamento sempre, come se si trattasse di onere formale fine a se stesso, anche quando non vi sia concreta necessità di stabilire il momento preciso dell'atto, per esempio per risolvere un conflitto di testamenti o verificare la capacità del testatore.

Più convincente appare allora riservare all'ipotesi di mancanza o incompletezza della data lo stesso trattamento che il legislatore ha previsto per la data non veritiera.

Nella specie, nessuna questione è stata sollevata circa la capacità del testatore nel dicembre 2000 oppure circa l'esistenza di altro testamento.

La domanda, pertanto, va respinta.

Poiché la controversia giuridica era di incerta soluzione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

respinge la domanda di annullamento del testamento del sig. [REDACTED]
[REDACTED]

dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano il 21.02.2006.

Il Giudice estensore
dott. Lucia Fornica



Il Presidente
dott. Marco Manunta

